

ACCORDO TRA ADRIAFER SRL E OO.SS. dd 10.12.2020

In data 10.12.2020 viene sottoscritto il seguente accordo tra Adriafer Srl e OO.SS. Territoriali.

Premesse

- In data 25.06.2019 è stato sottoscritto l'accordo Integrativo di secondo livello tra Adriafer Srl e le OO.SS. Territoriali (FILT CGIL e UILTRASPORTI);
- Il suddetto accordo integrativo di secondo livello ha durata triennale con scadenza al 30.06.2022.

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- a) Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti della società ADRIAFER srl con validità ed effetto applicativo delle condizioni normative ed economiche concordate a partire dal 01.01.2021;
- b) Il presente accordo ha un periodo di verifica di 6 mesi dalla sua attivazione e 30 giorni prima della scadenza è previsto un confronto tra azienda e RSA per confermare o aggiornare il documento;
- c) Il presente accordo verrà monitorato durante il periodo di verifica;
- d) La reperibilità aziendale e il premio dipendenti saranno oggetto di trattativa e confronto durante i prossimi incontri tra l'azienda e le OO.SS. Territoriali.

ART. 1 - DISPONIBILITA' VOLONTARIA

Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e/o produttive, l'Azienda potrà ricorrere a lavoratori disponibili, non inseriti nel turno di reperibilità. In tali casi ai lavoratori, preventivamente e volontariamente individuati su apposita lista, in caso di chiamata con effettiva prestazione, verrà riconosciuto un importo pari a:

- € 50,00 con un preavviso inferiore alle 12 ore;
- € 40,00 con un preavviso superiore alle 12 ore fino le 24 ore;
- € 30,00 con un preavviso superiore alle 24 ore fino le 48 ore.


Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore disponibile gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.

L'azienda, redigerà un'apposita lista ("LISTA CHIAMATA") di lavoratori disponibili ad essere contattati fuori dall'orario di lavoro, attraverso chiamate su telefoni privati, per coprire eventuali turni di lavoro vacanti.

La suddetta lista viene stilata dall'azienda rispetto le seguenti condizioni:

- Il dipendente deve autorizzare l'azienda a poter utilizzare il numero di telefono privato;
- Ai lavoratori disponibili viene riconosciuto un importo mensile pari a € 10,00 per l'utilizzo dei loro numeri telefonici privati a titolo di "Indennità per l'utilizzo del telefono privato".

I lavoratori inseriti nella lista non hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate.



ART. 2 – CAMBI TURNO

Per **cambio turno** si intende la modifica dell'orario di lavoro di un turno assegnato con una flessibilità di +/- 2 ore rispetto orario di inizio turno o di fine turno:

1. In **programmazione settimanale** rispetto alla **programmazione mensile**
2. In **gestione operativa** rispetto alla **programmazione settimanale**

Il numero massimo di **cambi turno** mensili complessivi tra punto 1. e 2. per singolo dipendente è fissato a 4 nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL dei Porti e dalla presente appendice.

Per i cambi turno, eccedenti le 4 volte al mese per singolo dipendente, verrà riconosciuta un'indennità pari a € 20,00 per ogni cambio turno.

I **cambi turno** sono disposti dall'azienda strettamente per esigenze di servizio e per garantire la produttività aziendale, ovvero non verranno prese in considerazione richieste diverse a vario titolo che comportino dei cambi di orario dei turni del personale.

I cambi turno che possono verificarsi nel corso del mese (sia da programmazione mensile che da revisione settimanale), per esigenze personali del dipendente, possono essere richiesti solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- previo accordo tra le parti;
- Il cambio deve avvenire tra due o più agenti della stessa unità operativa (compatibilità di abilitazioni);
- il cambio non deve intaccare i turni di altro personale non coinvolto;
- il cambio non deve produrre eccedenza oraria;
- il cambio deve essere compatibile con i limiti stabiliti dal CCNL e Contratto Integrativo Aziendale (riposi, turni notturni, domeniche lavorate ecc.).

Note:

Si precisa i cambi turno richiesti dal personale, non rientrano nel computo delle variazioni indennizzate.

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DISPONIBILE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO DOMENICALE ECCEDENTE LE 26 GIORNATE ANNUALI

Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e/o produttive, non prevedibili, l'Azienda potrà richiedere ai lavoratori che manifesteranno la propria disponibilità allo svolgimento di lavoro domenicale in misura eccedente le 26 giornate annuali, le maggiorazioni previste dagli artt. 7, 8 e 10 del CCNL Porti.

Più nel dettaglio, al lavoratore che, resa la propria disponibilità e confermata a mezzo mail, presterà servizio operativo a decorrere dalla 27^a domenica compresa, fino ad un massimo di 30 domeniche, si applicherà:

- in caso di 5° giorno lavorato settimanale, il medesimo trattamento previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 CCNL Porti per turno di *lavoro nelle festività nazionali*;
- in caso di eccedenza delle 38 ore settimanali contrattuali, il trattamento previsto dall'art. 8 CCNL per turno *straordinario festivo*.

Letto, sottoscritto e approvato a Trieste il 10 dicembre 2020.

ADRIA FER SRL



CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA
ALTO ADRIATICO



FILT CGIL



UILTRASPORTI



CLPT



USB



CISL



UGL MARE



R.S.A. FILT CGIL



R.S.A. UILTRASPORTI



R.S.A. CLPT



R.S.A. USB

